SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 226**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 settembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1994, n. **551.**

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE E MISURE DIVERSE

Art. 1.

Definizione delle violazioni edilizie

1. Le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente decreto, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, ovvero superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione, nei termini di cui sopra, alle opere abusive che non abbiano comportato nuove costruzioni superiori ai 750 metri cubi in relazione alla singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

2. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al comma 1 e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3.

4. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del comma 3, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

5. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro la data del 15 dicembre 1994. La documentazione, di cui all'articolo 35, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera *b*) del predetto comma terzo, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al comma quinto dello stesso articolo 35.

6. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corriposta a mezzo di versamento, entro il 31 ottobre 1994, dell'importo fisso indicato nella allegata tabella *A* e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente entro il 15 dicembre 1994, il 15 marzo 1995, il 15 giugno 1995 ed il 15 settembre 1995. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra, ovvero l'oblazione stessa sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, pari a lire 2.000.000, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15 dicembre 1994. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate in adempimento dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dell'importo fisso di cui sopra e, per la eventuale parte residua, in riduzione della prima rata. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione.

7. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione di cui al presente articolo sono fatti salvi gli effetti del decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, ad eccezione di quanto previsto nelle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, che sono riformulate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 15 dicembre 1994. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio da determinarsi ai sensi dell'articolo 35, nono comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

9. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 8, degli oneri di concessione di cui all'articolo 2, nonché la documentazione di cui al comma 5 e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria, salvo il disposto del comma 10.

10. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è determinata in modo veritiero e interamente corrisposta, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comma primo, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, esso si intende reso in senso favorevole.».

12. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il comma primo è inserito il seguente: «Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.».

13. Il secondo comma dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

14. All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.».

Art. 2.

Contributi di concessione

1. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata, una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella allegata tabella *B*, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria.

2. Le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro il termine del 15 dicembre 1994, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 1, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto sopra, all'intera somma calcolata in applicazione dei suddetti parametri vigenti alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento entro il 15 dicembre 1994 comporta l'applicazione dell'interesse del 10% annuo sulle somme dovute.

3. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente decreto, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria.

4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.

5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 4, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 1 e 2. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta.

7. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria.

8. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone sismiche, alluvionali o comunque soggette a rilevanti rischi di calamità naturali.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed al presente articolo non si applicano a costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni in materia di abusivismo di necessità e di opere non residenziali

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, i criteri di formazione ed i contenuti dei programmi di intervento, nonché le modalità di concessione dei finanziamenti.

2. I comuni, ai fini della realizzazione di programmi di intervento, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, individuano le zone maggiormente interessate dall'abusivismo.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 2 si provvede utilizzando le somme, eccedenti gli importi di lire 2.550 miliardi per il 1994 e di lire 5.915 miliardi per il 1995, relative agli introiti derivanti dall'articolo 1.

4. Le somme di cui al comma 3, versate all'entrata dello Stato, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per le opere aventi caratteristiche di abusi di necessità, la misura dell'oblazione di cui all'articolo 1 è ridotta percentualmente in relazione ai limiti di reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dall'allegata tabella *C*. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Sono considerati abusi di necessità ai fini della riduzione dell'oblazione di cui al comma 5 le opere adibite ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare, qualora vi sia relazione di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado, nonché convivenza da almeno due anni, aventi consistenza non superiore a quella indicata all'articolo 1, comma 1, nelle zone indicate nell'allegata tabella *C*. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto.

7. Il reddito di riferimento di cui al comma 5 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente dal possessore, ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai possessori dell'immobile.

8. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 5, venga trasferito a terzi, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, maggiorata degli interessi di mora nella misura legale.

9. Le somme in eccedenza corrisposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, sono portate in riduzione dalla parte del versamento dell'oblazione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1994.

10. All'oblazione calcolata ai sensi dell'articolo 1 continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, quinto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui all'articolo 1, comma 5, è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera *d)*, della suddetta legge. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera *c)* del quinto comma dell'articolo 34 è aumentata al 50 per cento.

Art. 4.

Commissari ad acta

1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 48 della legge

8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.

2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

Art. 5.

Norme in materia di pianificazione urbanistica

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.».

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis)* del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.».

3. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera *c-bis)*, e *2-bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

Art. 6.

Norme transitorie e sanzionatorie

1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi del presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullità ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.

2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullità è estesa nel caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche

1. Il Ministro dei lavori pubblici, su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni, presiedute da un magistrato amministrativo, contabile o da un avvocato dello Stato.

4. Delle predette commissioni fa parte almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.

5. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti.

7. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.

8. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo.

10. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate con provvedimento amministrativo sulla base dei principi indicati nel presente articolo, anche su istanza delle imprese interessate.

11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.

12. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.

Capo II

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA.

Art. 8.

Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia

1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo.

2. All'articolo 4, comma terzo, le parole: «quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.».

3. All'articolo 6, comma primo, dopo le parole: «il direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia,».

4. All'articolo 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: «Salva l'applicazione dell'articolo 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive.».

5. All'articolo 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.».

6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, mediante silenzio-assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale sulla base dei correnti valori di mercato.».

7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: «realizzazione di» sono inserite le seguenti: «varianti non essenziali, nonché di».

8. All'articolo 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione le corti urbane, purché di pertinenza del fabbricato originario.».

9. All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.».

10. All'articolo 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma.».

11. All'articolo 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente:
«Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1994, n. 133.».

12. All'articolo 26, comma terzo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso sia stato già ottenuto il prescritto nulla osta.».

Art. 9.

Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia

1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è abrogato.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorché scaduti.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie)*. — *1.* La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.

2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.

3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista.

4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.

5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali.

6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorché si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.

7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.».

Art. 10.

Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS

1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario è coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti è fissato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.

3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con

qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.

Art. 11.

Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° marzo 1995. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

2. Le disposizioni del comma 1 sostituiscono quelle dell'articolo 22 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 514.

Art. 12.

Norme edilizie in favore delle comunità terapeutiche

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 539, è sostituito dai seguenti:

«4-*bis*. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4-*ter*. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-*bis* è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti;

b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali.

4-*quater*. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-*bis*, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RADICE, *Ministro dei lavori pubblici*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

PREVITI, *Ministro della difesa*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*

FISICHELLA, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

TABELLA *A*
(art. 1, comma 6)

IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 OTTOBRE 1994

Tipologia di abuso	Importo dovuto Lire
Opere edilizie fino a 100 metri cubi	800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi	2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi	4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi	7.000.000

TABELLA *B*
(art. 2, comma 1)

CONTRIBUTI DI CONCESSIONE
RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE

Numero abitanti	Nuove costruzioni ampliamenti Lire/mq	Ristrutturazioni modifiche destinazione d'uso Lire/mq
Fino a 3.000	30.000	15.000
Da 3.001 a 20.000	60.000	30.000
Da 20.001 a 100.000	90.000	45.000
Da 100.001 a 300.000	120.000	60.000
Oltre i 300.000	150.000	75.000

TABELLA *C*
(art. 3, comma 5)

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE
DOVUTA NEI CASI DI ABUSIVISMO DI NECESSITÀ

a) *Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:*

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	Percentuale di riduzione
1) lire 15.000.000	50%
2) lire 25.000.000	30%
3) lire 30.000.000	25%

b) *Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito:*

Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	Percentuale di riduzione
a) lire 24.000.000	50%
b) lire 40.000.000	30%
c) lire 48.000.000	25%

c) *Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub* a) *e* b)]:

1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
1.1) zona agricola	0,85
1.2) zona edificata periferica	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica ed il centro storico	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola	1,20
1.5) centro storico	1,30

2) Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
2.1) zona agricola	0,85
2.2) centro edificato	1
2.3) centro storico	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.

94G0592

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1994, n. **552.**

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Per l'anno 1994 è attribuito un miglioramento economico mensile lordo, determinato con gli stessi criteri, modalità e decorrenze stabiliti per l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1, alle seguenti categorie di personale comprese tra quelle indicate nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) personale dei Corpi di polizia civili e militari fino alla qualifica di vice questore aggiunto compresa e gradi o qualifiche corrispondenti, con esclusione del personale ausiliario di leva;

b) personale militare delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello compreso, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e di quello retribuito con paghe giornaliere;

c) personale della carriera prefettizia fino alla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto compresa;

d) personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno fino alla qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Art. 3.

1. La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, per il personale dirigente della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, nonché per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1° gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, instaurati dalle pubbliche amministrazioni, già prorogati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, possono essere ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1994. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

2. Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, devono concludersi entro il 31 dicembre 1994.

Art. 6.

1. A parziale modifica del comma 9 dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, limitatamente ad un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per soddisfare indispensabili esigenze connesse con i compiti relativi alla contrattazione per il pubblico impiego, può essere autorizzata ad avvalersi di non oltre cinquanta dipendenti, comprese le venticinque unità indicate nella tabella allegata al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, appartenenti alle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili anche a tempo parziale, nell'ambito delle risorse disponibili e nelle forme e per le esigenze previste dal regolamento di cui al comma 8 del medesimo articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di incarico a tempo parziale, il posto di esperto è impegnato al cinquanta per cento, restando disponibile la frazione rimanente. In tal caso, il compenso da determinarsi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, o dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è pari al cinquanta per cento di quello attribuito agli esperti con incarico a tempo pieno.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, per le ulteriori venticinque unità, è concessa dal Ministro per la funzione pubblica, su motivata proposta del comitato direttivo dell'Agenzia.

Art. 7.

1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ricomprende i dipendenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché il personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

2. Con effetto dal 1° aprile 1994 al personale della carriera direttiva di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, compreso quello con qualifica dirigenziale, non compete l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 1.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

PREVITI, *Ministro della difesa*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PODESTÀ, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

DINI, *Ministro del tesoro*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0593

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Atena Lucana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Atena Lucana (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atena Lucana (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Tiso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Atena Lucana (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 15 giugno 1994, da otto consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4.3941/Gab. del 17 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atena Lucana ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Tiso.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Serrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Serrata (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, e del decesso di un altro consigliere, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Arlacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette consiglieri e del decesso di un altro consigliere.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1191/94/Gab. del 7 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Arlacchi.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Solignano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Solignano (Parma), a seguito delle dimissioni di tre assessori sui cinque assegnati, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Solignano (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Russo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Solignano (Parma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori sui cinque assegnati, in data 16 aprile 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3, 13 e 15 giugno 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 363/Gab. del 16 giugno 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Solignano (Parma) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Russo.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di San Donà di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Donà di Piave (Venezia), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Donà di Piave (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Garzoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Donà di Piave (Venezia) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 luglio 1994, da venti consiglieri.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 33/Gab./94 del 13 luglio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Donà di Piave (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Giuseppe Garzoni.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Altidona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Altidona (Ascoli Piceno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altidona (Ascoli Piceno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maurizio Piccinini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altidona (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Ascoli Piceno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1343/13-4/Gab. del 18 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altidona (Ascoli Piceno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Maurizio Piccinini.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel d'Azzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Castel d'Azzano (Verona), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel d'Azzano (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Renata Carletti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel d'Azzano (Verona) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 luglio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 798/13.12/Gab. del 1° agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel d'Azzano (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della sig.ra Renata Carletti.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno· MARONI

94A6139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ripacandida (Potenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vicenzo Petrocelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 agosto 1994, da sette consiglieri che si aggiungono a quelle rassegnate da un altro componente del civico consesso in data 12 febbraio u.s.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ripacandida (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Petrocelli.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Albignasego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Albignasego (Padova), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri, su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Albignasego (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Albignasego (Padova) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 agosto 1994, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3132/Gab. dell'11 agosto 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albignasego (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 5 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6141

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 luglio 1993.

Modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, concernente la disciplina dei controlli sanitari sugli animali vivi, sui prodotti e sugli avanzi di origine animale provenienti dai Paesi della Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Vista la decisione della Commissione CEE n. 93/14 del 23 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari dei prodotti provenienti da Paesi terzi nei depositi franchi, nelle zone franche e nei depositi doganali nonché durante il trasporto da un Paese terzo ad un altro Paese terzo attraverso il territorio della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le partite di prodotti che vengono introdotti in Italia in provenienza dai Paesi terzi, sia direttamente tramite i posti di ispezione frontalieri dipendenti dal Ministero della sanità di cui al decreto legislativo n. 93/1993, citato in premessa, che indirettamente tramite i posti di ispezione frontalieri presenti negli altri Paesi membri CEE, e destinati ad una zona franca o ad un deposito franco oppure destinati ad essere immagazzinati in deposito doganale o in deposito temporaneo sono sottoposte, al momento del loro ingresso:

al controllo documentale ed al controllo di identità, per verificare che l'origine dei prodotti sia consentita, per accertare la loro destinazione e che le menzioni contenute nei documenti di scorta corrispondano a quanto previsto dalle norme vigenti, in applicazione sia di disposizioni comunitarie che nazionali;

al controllo materiale, ivi compresi accertamenti più approfonditi e prelievi di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio.

2. In caso di prodotti non armonizzati dalla Comunità europea destinati all'Italia e su cui il Paese membro CEE di ingresso, in virtù di esistenti accordi bilaterali con l'Italia, ha già operato il controllo documentale e di identità, il successivo controllo materiale potrà avvenire presso il posto di ispezione frontaliero italiano secondo le disposizioni già impartite dal Ministero della sanità.

3. In ogni caso, il posto di ispezione frontaliero tramite cui vengono introdotte le partite attesta l'esecuzione dei controlli di cui al precedente comma 1 o 2 tramite un documento conforme all'allegato *B* del decreto ministeriale del luglio 1993 relativo alle modalità dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti dai Paesi terzi.

Art. 2.

1. L'inoltro delle partite a destinazione ed il loro trasporto da deposito a deposito può essere eseguito se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) in caso di inoltro delle partite a destinazione, dopo i controlli attuati da un posto di ispezione frontaliero italiano o di altro Paese membro CEE:

il trasporto, nel caso in cui la partita sia introdotta direttamente in Italia, va effettuato sotto controllo doganale, su un mezzo di trasporto sigillato dal posto di ispezione frontaliero dipendente dal Ministero della sanità; nel caso in cui la partita sia destinata all'Italia ma controllata da un posto di ispezione frontaliero di un altro Paese membro deve essere sigillato dall'autorità competente del Paese membro di ingresso;

nel caso in cui il deposito doganale sia in territorio italiano il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto informa l'Ufficio veterinario per gli adempienti CEE di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1993 del compartimento nel quale ricade il deposito di destinazione tramite il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

nel caso in cui il deposito doganale sia situato nel territorio di un altro Paese membro, il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto informa le competenti autorità veterinarie dell'inoltro della partita utilizzando il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

i prodotti devono essere scortati dal documento di cui al precedente art. 1, comma 3, nel quale si attestano i controlli eseguiti, nonché da una copia autenticata dei certificati o dei documenti veterinari originali relativi ai prodotti;

b) in caso di trasferimento da deposito a deposito:

il trasporto, nel caso in cui il deposito dal quale fuoriescono le partite sia dislocato nel territorio italiano, va effettuato sotto controllo doganale, su un mezzo di trasporto sigillato dall'Ufficio veterinario per gli adempimenti CEE oppure, nel caso in cui il deposito da cui fuoriescono le partite sia dislocato nel territorio di un altro Paese membro, le stesse procedure sono adottate dalle autorità competenti;

l'ufficio veterinario che autorizza il trasporto informa l'ufficio per gli adempimenti CEE del compartimento in cui ricade il deposito di destinazione o, nel caso in cui i prodotti siano inviati ad altri Paesi membri CEE, le autorità del Paese membro di destinazione tramite il sistema informativo ANIMO o, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, utilizzando il sistema ritenuto più rapido possibile;

i prodotti devono essere scortati dal documento di cui al precedente art. 1, comma 3, rilasciato in base ai documenti che scortano la partita o le partite al momento del loro arrivo al deposito, nonché in base ai controlli veterinari effettuati durante la permanenza dei prodotti in deposito.

Art. 3.

1. Il Ministero della sanità compila l'elenco dei depositi in cui sono ammessi prodotti destinati ad essere collocati in regime di deposito doganale, come definito dal regolamento CEE n. 2503/88 o di deposito temporaneo, come definito dal regolamento CEE n. 4151/88.

2. Gli uffici per gli adempimenti CEE, in applicazione dell'art. 3, comma 1, punto *c)*, del decreto ministeriale 18 febbraio 1993, recante la determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità, accertano che i depositi di cui al comma precedente presenti nel compartimento di competenza territoriale soddisfino le seguenti condizioni:

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle condizioni igienico sanitarie di deposito dei prodotti ivi immagazzinati;

siano sotto controllo permanente dell'autorità doganale;

dispongano di una registrazione quotidiana di tutti i prodotti in entrata o in uscita dal deposito;

dispongano di locali destinati esclusivamente ai controlli veterinari.

3. Gli uffici per gli adempimenti CEE, in collaborazione con le autorità doganali, verificano che le condizioni relative alla designazione dei depositi continuino nel tempo ad essere soddisfatte.

4. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie:

per garantire un controllo efficace delle entrate ed uscite dal deposito;

per eseguire, se necessario in collaborazione con gli Uffici per gli adempimenti CEE, tutti gli opportuni controlli volti ad evitare qualsiasi alterazione o sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi.

Art. 4.

1. Il Ministero della sanità, con proprio provvedimento, può autorizzare l'introduzione sul territorio nazionale di prodotti che non soddisfano né le condizioni previste dalla normativa comunitaria, né, ove si tratti di prodotti per i quali le norme che disciplinano gli scambi intracomunitari non sono state armonizzate, le disposizioni nazionali applicabili ai fini del magazzinaggio in zona franca o in un deposito franco; in tal caso una volta effettuato il controllo di corrispondenza tra quantitativi di prodotti e partite e documenti di scorta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

il posto di ispezione frontaliero attraverso cui i prodotti vengono introdotti accerta che i prodotti stessi siano realmente destinati dopo il magazzinaggio, alla spedizione verso un Paese terzo;

i prodotti devono essere immagazzinati in locali separati da quelli riservati a prodotti destinati ad essere immessi al consumo sul territorio della Comunità europea;

i prodotti non devono essere sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie all'immagazzinamento o alla divisione della partita in vari lotti senza modificare l'imballaggio di origine;

il trasporto dei prodotti in questione verso la zona franca o il deposito franco di destino ovvero da una zona franca o da un deposito franco verso un'altra zona franca o un altro deposito franco deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'operatore deve fornire, tramite la presentazione di un nulla osta preventivo, la prova che l'autorità doganale competente del deposito franco o della zona franca di destinazione non si oppone all'introduzione dei prodotti;

b) il posto di ispezione frontaliero competente sulla zona franca o sul deposito franco da cui sono spediti i prodotti deve annotare sui certificati o sui documenti veterinari, l'avvenuto passaggio o magazzinaggio dei prodotti;

c) il trasporto deve essere effettuato sotto controllo doganale, con un mezzo di trasporto a chiusura ermetica, con un mezzo di trasporto sigillato dal posto di ispezione frontaliero in modo che non sia in alcun modo possibile aprire il contenitore senza rompere i sigilli;

d) il posto di ispezione frontaliero che autorizza il trasporto deve informare il posto di ispezione frontaliero nell'ambito della cui competenza territoriale si colloca la zona franca o il deposito franco di destinazione tramite il sistema ANIMO oppure, in attesa del funzionamento integrale dello stesso, mediante il sistema ritenuto più rapido possibile;

e) i mezzi di trasporto terrestri utilizzati devono venir puliti e disinfettati sotto la responsabilità del posto di ispezione frontaliero, prima di venire utilizzati per un altro trasporto;

f) i posti di ispezione frontalieri nell'ambito delle cui competenze territoriali si colloca la zona franca o il deposito franco di spedizione e la zona franca e il deposito franco di destinazione adottano tutte le misure atte ad evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica o per la salute animale;

g) i prodotti devono essere scortati dai certificati o dai documenti veterinari originali.

2. L'autorità doganale competente sulla zona franca o sul deposito franco:

adotta tutte le misure necessarie per garantire un controllo efficace delle entrate e delle uscite dei prodotti dal deposito franco o dalla zona franca;

adotta, se necessario in collaborazione con il posto di ispezione frontaliero competente per territorio, tutti i pertinenti controlli atti a evitare qualsiasi alterazione o sostituzione di prodotti immagazzinati nel deposito franco o nella zona franca.

Art. 5.

1. Il posto di ispezione frontaliero può operare controlli documentali per sondaggio su prodotti caricati a bordo di navi o aerei che collegano due Paesi terzi e che fanno scalo sul territorio italiano.

2. Se i prodotti di cui al comma precedente sono trasbordati su un'altra nave o su un altro aereo, il posto di ispezione frontaliero competente per territorio deve esserne informato e può effettuare un controllo documentale dei prodotti trasbordati.

3. Se i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo sono scaricati e immagazzinati temporaneamente nel porto o nell'aeroporto in attesa di venire inoltrati verso un Paese terzo predeterminato, il posto di ispezione frontaliero:

effettua un controllo documentale ed accerta l'identità dei prodotti;

informa l'operatore che esso è tenuto obbligatoriamente a spedire i prodotti verso il Paese terzo predeterminato, entro un termine che lo stesso ufficio provvede a stabilire e con un mezzo di trasporto identificato;

sottopone ai controlli di cui all'art. 1 del presente decreto i prodotti che non siano stati spediti verso il Paese terzo predeterminato entro il termine indicato;

per tutta la durata del magazzinaggio, adotta tutte le misure necessarie ad evitare alterazioni o sostituzioni dei prodotti in questione.

4. Nei casi contemplati dal presente articolo, all'atto della spedizione verso il Paese terzo i prodotti sono scortati dai certificati o dai documenti veterinari originali.

Art. 6.

1. Ferma restando la legislazione comunitaria e nazionale in materia di sanità animale, il Ministero della sanità può autorizzare l'importazione di partite di prodotti di origine animale destinate a fiere ed esposizioni commerciali, impartendo disposizioni affinché, dopo la conclusione delle manifestazioni suddette, i prodotti di cui trattasi siano distrutti o rispediti verso il Paese terzo di origine.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1993

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 201

94A6192

DECRETO 14 settembre 1993.

Norme per l'importazione dall'estero di lepri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1988, recante divieto di importazione di conigli vivi e lepri ai fini della profilassi della malattia virale emorragica dei conigli;

Visto il decreto degislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e n. 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 16, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. Le importazioni di lepri vive da ripopolamento provenienti dall'estero sono soggette a preventiva autorizzazione ministeriale.

2. L'autorizzazione ministeriale di cui al precedente comma 1 ha validità di mesi sei; la relativa istanza deve essere inoltrata al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IV, in conformità a quanto disposto dalla circolare n. 22 del 17 febbraio 1972 del Ministero della sanità con gli attestati di pagamento di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti

al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

Art. 2.

1. Detta autorizzazione è valida esclusivamente ai fini sanitari e non comprende né sostituisce altre procedure autorizzative, in particolare quelle previste dall'art. 20, comma 1. della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 3.

1. Le partite di lepri provenienti dall'estero sono presentate, per i relativi controlli sanitari, ad uno dei posti di ispezione frontalieri di cui al citato decreto legislativo n. 93/93 e scortate da un certificato sanitario conforme al modello allegato alla presente ordinanza.

2. Le partite di lepri di cui al comma precedente dovranno pervenire alla frontiera italiana in lotti settimanali non superiori al numero massimo di animali fissato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 1 in funzione della capacità dell'azienda di destinazione; l'ufficio veterinario di cui al comma precedente pertanto, fermi restando i previsti accertamenti, autorizza l'inoltro della partita in esame solo se l'azienda di destinazione, a prescindere dal Paese di provenienza, non abbia oltrepassato il numero massimo di lepri introducibili in detta struttura per settimana.

Art. 4.

1. Il posto di ispezione frontaliero sottopone ad accurato esame clinico le partite di lepri da ripopolamento pervenute, allo scopo di accertare lo stato di salute, con particolare riferimento a sintomi sospetti di sindrome della lepre bruna europea (EBHS) nonché la presenza di mortalità oltre i valori normalmente rilevati.

2. Nel caso in cui l'esame clinico non evidenzi alcuna anomalia nello stato di salute dei soggetti trasportati, né presenza di soggetti morti, la partita è avviata obbligatoriamente, nel più breve tempo possibile, alla destinazione indicata nell'autorizzazione ministeriale previa comunicazione telegrafica dell'inoltro al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.

Art. 5.

1. L'eventuale riscontro, all'atto della visita sanitaria al confine, di soggetti con sintomi sospetti di EBHS o di altre malattie contagiose della specie, nonché di soggetti morti comporta:

a) l'invio, nel più breve tempo possibile, dei soggetti rinvenuti morti al più vicino istituto zooprofilattico sperimentale per l'accertamento delle cause di morte con particolare riferimento alla ricerca virologica della EBHS eseguita tramite il metodo ELISA;

b) l'inoltro della partita a destino in vincolo sanitario con isolamento degli animali in attesa degli esiti degli accertamenti anatomo-patologici e virologici di cui al precedente punto *a);*

c) la comunicazione telegrafica da parte del posto di ispezione frontaliero, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione della partita, concernente le disposizioni di cui al precedente punto *b),* specificando che in nessun caso si potrà procedere al lancio delle lepri prima della comunicazione degli esiti delle ricerche condotte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.

2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale che ha eseguito gli accertamenti dovrà comunicare tempestivamente a mezzo telefax gli esiti degli stessi al Ministero della sanità nonché al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di destinazione.

Art. 6.

1. Nel caso in cui il Paese terzo di origine non abbia proceduto alla dichiarazione di cui al punto *e)* dell'allegato certificato sanitario di scorta, relativo all'accertamento sierologico della partita, ma abbia semplicemente ottemperato all'obbligo di quarantena, il posto di ispezione frontaliero provvede ad inoltrare la partita a destino, disponendo il vincolo sanitario per la ricerca sierologica degli anticorpi anti EHBS da eseguirsi a cura di una delle sedi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale sul 10% dei soggetti costituenti la partita.

Art. 7.

1. Non appena pervenute a destinazione, le partite di lepri sono sottoposte ad un periodo di osservazione di almeno 24 ore durante il quale vengono eseguiti, a cura del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di competenza territoriale, accertamenti sierologici nei confronti di EBHS e brucellosi tramite prelievo ematico su una percentuale di animali che compongono la partita non superiore al 5%, a scopo conoscitivo e senza che questo sia da considerarsi vincolante per la successiva liberalizzazione della partita.

Art. 8.

1. Nel caso in cui all'atto della visita a destino di lepri pervenute dal confine senza vincolo sanitario venga riscontrata la presenza di animali morti o presentanti sintomi sospetti la partita verrà bloccata e gli animali morti saranno inviati all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio allo scopo di accertare le cause di morte.

2. Il lancio delle predette lepri potrà avvenire alle condizioni indicate all'art. 7 della presente ordinanza e, in caso siano stati disposti controlli di laboratorio in conformità del precedente art. 5, solo dopo l'esito favorevole degli esami anatomo-patologici e virologici svolti dall'Istituto zooprofilattico.

Art. 9.

1. In tutti i casi nei quali gli accertamenti di cui al precedente art. 5 dimostrino la presenza di EHBS nella partita importata, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio provvede ad emanare la disposizione di sequestro della partita.

2. In funzione delle strutture presenti in allevamento il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio, anche sentito il parere dell'allevatore, dispone in via alternativa:

a) l'abbattimento dell'intera partita senza indennizzo da parte dello Stato al proprietario degli animali:

b) l'isolamento della partita, all'interno dell'allevamento in appositi locali per almeno tre settimane dall'accertamento di EHBS; al termine di detto periodo la partita verrà ricontrollata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio e solo i soggetti riscontrati sieropositivi potranno essere liberalizzati e inviati alle zone di lancio. Durante il periodo di isolamento nessun'altra partita può essere introdotta in allevamento.

Art. 10.

1. Qualora il lancio non avvenga nel territorio dell'unità sanitaria locale di prima destinazione degli animali, il servizio veterinario di tale unità sanitaria locale provvede a dare comunicazione dell'inoltro degli animali a quello dell'unità sanitaria locale competente per l'area di lancio, al fine di consentire la necessaria vigilanza veterinaria.

2. Il servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per il territorio di lancio invia comunque esplicita disposizione ai responsabili delle riserve di caccia interessate affinché essi:

a) provvedano a lanciare solo gruppi di lepri della stessa provenienza, evitando il mescolamento di soggetti di provenienza diversa;

b) provvedano ad inviare nel più breve tempo possibile ogni lepre rinvenuta morta al più vicino Istituto zooprofilattico sperimentale, allo scopo di accertarne le cause di morte. Di tale invio il responsabile della riserva dovrà dare comunicazione anche al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Art. 11.

1. Le lepri importate devono essere lanciate esclusivamente in riserve dotate di recinzione idonea ad evitare l'uscita delle stesse dal recinto e l'ingresso di altri animali nello stesso.

Art. 12.

1. L'inosservanza delle precitate norme comporta la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediata revoca dell'autorizzazione concessa.

2. Le spese relative agli accertamenti di laboratorio eseguiti dalle sedi degli istituti zooprofilattici sperimentali sono a carico degli importatori o loro mandatari.

Art. 13.

1. Le aziende interessate all'importazione di lepri vive da ripopolamento, in applicazione dell'art. 20, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, devono disporre di adeguate strutture ed attrezzature, al fine di rendere possibili gli accertamenti previsti dalla presente ordinanza.

2. I requisiti igienico-sanitari minimi delle strutture di cui al precedente comma sono i seguenti:

a) locali di stabulazione dotati di idonea e sufficiente areazione;

b) disponibilità di idoneo sistema di raccolta delle deiezioni animali;

c) dotazione di reparti diversi per partite di lepri di diversa provenienza, costruiti in modo da garantire adeguata protezione da ogni diretto contatto con altre lepri ed adatti ad una corretta disinfezione e disinfestazione;

d) presenza, in loco o nelle immediate vicinanze, di apposita struttura adibita alla distruzione degli animali morti;

e) presenza di un locale adibito al lavaggio e disinfezione del materiale utilizzato e delle gabbie impiegate per il trasporto e contenimento delle lepri;

f) capienza dei locali di stabulazione di un numero totale di capi non superiore a quelli indicati nella richiesta di preventiva autorizzazione ministeriale;

g) locali idonei per l'isolamento di cui al precedente art. 10.

3. I servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano dispongono i necessari accertamenti al fine di controllare la presenza dei requisiti di cui al precedente comma nelle aziende interessate all'importazione di lepri da ripopolamento dall'estero.

4. La lista delle aziende di cui al precedente comma 3 riconosciute idonee sono trasmesse al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari entro il 30 ottobre di ogni anno.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1993

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 199

ALLEGATO 1

CERTIFICATO SANITARIO PER LEPRI VIVE (1)

Certificato n. ....

PAESE ESPORTATORE ....

Ministero..

Ufficio che rilascia il certificato ....

I. Numero degli animali ....

II. Identificazione degli animali ....

Gli animali sono contrassegnati all'orecchio destro con tatuaggio o marca (6).

III. Provenienza degli animali.

Gli animali sono originari dal Paese esportatore.

IV Destinazione degli animali.

Gli animali sono spediti da:

....
(luogo di spedizione)

a ....
(Paese e luogo di destinazione)

a mezzo di ....
(ferrovia-autocarro-aereo-nave) (2) (3)

Nome e indirizzo dello speditore ....

....

....

Punto probabile di passaggio della frontiera (posto di frontiera)

....

Nome e indirizzo del destinatario..

....

V. Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto veterinario di Stato o incaricato dallo Stato (2) certifica che:

a) gli animali sopraindicati sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo di malattia;

b) gli animali sopraindicati sono originari da regioni indenni da tularemia da almeno un anno;

c) gli animali sopraindicati, se di età superiore ai dodici mesi, sono stati sottoposti con esito negativo alla prova della sieroagglutinazione per la brucellosi, in data ....;

d) gli animali sopraindicati sono originari da regioni indenni da sindrome della lepre bruna europea e nessun caso di sindrome della lepre bruna europea è stato registrato in un raggio di 50 km attorno alla zona di cattura;

e) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre partite di lepri, per i 15 giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale; durante questo periodo il 10% degli animali sopraindicati è stato sottoposto a controllo sierologico per la sindrome della lepre bruna europea tramite l'inibizione dell'emoagglutinazione con risultato negativo (2);

oppure

e) gli animali sopraindicati sono stati mantenuti in quarantena, separati da altre a partite di lepri per i 15 giorni precedenti la loro spedizione sotto controllo veterinario ufficiale (2);

f) la mortalità durante il periodo di quarantena non ha superato la percentuale del 5% del totale degli animali quarantenati e tutti gli animali deceduti durante il periodo di quarantena sono stati sottoposti ad esame anatomo-patologico ed istologico nonché alla prova di emoagglutinazione nei confronti della sindrome della lepre bruna europea con risultati negativi.

VI. La validità del presente certificato è di giorni 10 a decorrere dalla data del rilascio (4).

Fatto a .... il ....

Firma del veterinario di Stato
o incaricato dallo Stato (2) (5)

....

Timbro ufficiale

---

(1) Ciascun certificato deve riferirsi al numero di animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, nave o aereo, provenienti dalla stessa azienda ed aventi lo stesso destinatario.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.

(4) La data del rilascio deve coincidere con quella del carico.

(5) Indicare anche, in modo leggibili, nome e cognome del veterinario.

(6) La marca deve portare in lettere la sigla internazionale del Paese esportatore.

94A6193

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 settembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 26 luglio 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 19 luglio e 22 agosto 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati del Tesoro denominati in ECU (CTE), al tasso di interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio 1994 e scadenza 26 luglio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati del Tesoro denominati in ECU;

Tenuto conto che l'importo dell'emissioni effettuate a tutto il 19 settembre 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 119.731 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una terza tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), al tasso d'interesse annuo lordo del 7,50%, con godimento 26 luglio 1994, della durata di cinque anni, fino all'importo massimo di nominali 700 milioni di ECU.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 19 luglio 1994, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative all'emissione di cui al precedente art. 1, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 19 luglio 1994, entro le ore 15,30 del giorno 26 settembre 1994.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 3.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione verrà determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 26 settembre 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati nella domanda d'asta, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi che sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 29 settembre 1994.

Per la determinazione di tale controvalore si farà riferimento alla quotazione lira/ECU dei giorni 26 e 27 settembre 1994 rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità nella citata legge 12 agosto 1993, n. 312, rispettivamente per le operazioni regolate in lire e in ECU.

Art. 4.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1994

Il Ministro: DINI

94A6245

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 luglio 1994, n. **559/C.50106.D.94.**

Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al commissario del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Nella seduta n. 216 del 2 giugno 1994 la Commissione consultiva centrale delle armi si è interessata della «demilitarizzazione» delle armi da fuoco.

L'organo consultivo ha ritenuto opportuno precisare, preliminarmente, la corretta terminologia da applicare in tale ambito e in quello della «disattivazione» delle armi da sparo, i cui aspetti tecnici sono stati già individuati con la circolare n. 50.106/10 CN del 21 aprile 1977.

In particolare la Commissione ha chiarito la seguente distinzione:

1) per «demilitarizzazione», si deve intendere la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un'arma comune da sparo;

2) per «disattivazione», si deve intendere l'operazione tecnica mediante la quale un'arma da guerra o comune viene disattivata in modo permanente ed irreversibile, al punto da diventare un simulacro.

Questo dicastero fa propria la predetta distinzione terminologica e, sentita la stessa Commissione consultiva centrale armi, per l'operazione di «demilitarizzazione» di cui al punto 1), prescrive i seguenti interventi tecnici da eseguire sulle parti e congegni dell'arma indicati:

a) *Congegno di scatto.*

La trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico dovrà essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile, tale che, impiegando semplici attrezzature, non possa essere reintegrata. Inoltre, dovranno essere effettuate tutte o parte delle seguenti operazioni (a seconda del tipo di arma):

asportazione del disconnettitore per la raffica o tranciamento di parte dello stesso;

assenza dei fori passanti dei disconnettitori o chiusura degli stessi mediante saldatura;

fresatura del dente di arresto della raffica sul cane;

alberino del selettore privo della fresatura o del risalto che permette una maggior corsa del grilletto per il tiro a raffica.

b) *Tromboncino lanciagranate.*

Dovrà essere tornito e portato al diametro di 20 mm. In alternativa potrà essere sostituito da uno spegnifiamma e/o compensatore.

c) *Alzo per lancio granate.*

Dovrà essere asportato.

d) *Caricatore.*

Dovrà contenere al massimo 5 cartucce per costruzione. Non saranno ammessi perni passanti, piastrine saldate, od altro, per limitare il numero dei colpi.

e) *Calcio pieghevole.*

Non sarà consentito. Potrà eventualmente essere bloccato in maniera permanente ed irreversibile, tale che impiegando semplici attrezzature non sia ripristinabile la funzionalità. Non sarà ammesso il bloccaggio con una semplice vite.

Per l'intervento di «disattivazione» di cui al punto 2), sentita la Commissione consultiva centrale armi, si conferma la validità delle prescrizioni e dei criteri tecnici stabiliti con la circolare n. 50.106/10 C.N/D-76 del 21 aprile 1977 e che qui si ripetono.

L'arma portatile da guerra o tipo guerra (a colpo singolo o a raffica) può essere considerata *disattivata in modo permanente e irreversibile* quando su di essa vengano *eseguite a regola d'arte e tutte insieme nello stesso esemplare* le seguenti operazioni:

a) otturazione della canna con un tondino d'acciaio di lunghezza e diametro adeguato al calibro dell'arma, introdotto «a forzare» nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata.

Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna può essere effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo con ottone fuso la camera di cartuccia a partire

dal vivo di culatta della canna fino a 2-3 cm avanti all'inizio della rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2-3 cm della parte rigata della canna);

b) inamovibilità della canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice MG 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna);

c) troncamento della punta del percussore per mm 5 ed effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldature sulla faccia anteriore dell'otturatore in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia;

d) immobilizzazione, a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti per mitragliatrice, dei congegni di direzione e di elevazione.

Le predette operazioni devono rendere l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

Per particolari tipi di armi, fermo restando che l'effettuazione delle sopraindicate operazioni è da ritenersi idonea alla loro disattivazione, potrà rivelarsi opportuno qualche ulteriore o diverso accorgimento che potrebbe consistere:

a) nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione;

b) nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone fuso (ove possibile);

c) nel bloccaggio dell'otturatore in posizione semi aperta (moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici).

Parimenti idonee si rivelano per le armi lunghe quelle operazioni consistenti nell'uso di perni d'acciaio di conveniente spessore passanti per la canna a breve distanza dalla camera di scoppio e l'apertura di questa nella sua parte inferiore (solitamente alloggiata nella calciatura) mediante l'asportazione di un settore della larghezza di 0,5-1 cm per tutta la lunghezza. Questa operazione è da intendersi sostitutiva solo di quella indicata a pag. 24, lettera *a)*.

Ciò premesso, si fa presente che alle operazioni di *demilitarizzazione* o *disattivazione* delle armi da guerra, potranno procedere esclusivamente i titolari di licenza per la fabbricazione di armi da guerra (art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e gli Arsenali Militari. Mentre, per la *disattivazione* delle armi comuni potranno procedere, oltre a quelli abilitati per le armi da guerra, anche i titolari di licenza per la fabbricazione o riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si aggiunge che, per i titolari delle predette licenze, sussisterà l'obbligo di annotare anche le operazioni in esame sul registro di cui all'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale dovranno riportarsi, fra l'altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Ciò stante, si informano le SS.LL. che in occasione del rilascio delle sopracitate licenze di cui agli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dovranno precrivere ai titolari delle stesse, ai sensi dell'art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'obbligo del rilascio per ciascuna arma di un certificato che attesti l'operazione di «disattivazione»o «demilitarizzazione» effettuata e che riporti la matricola originaria della stessa. Il predetto certificato dovrà comunque accompagnare, in caso di cessione, l'arma demilitarizzata o il simulacro.

Ai sensi della normativa vigente (art. 7 della legge n. 110/75 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.C.N/A - *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a «demilitarizzazione» dovrà comunque formularsi alla Commissione consultiva centrale delle armi richiesta di classificazione o catalogazione in relazione allo stato tecnico-giuridico di ciascuna arma e alle modifiche meccaniche necessarie alla demilitarizzazione.

I possessori delle armi che vengono sottoposte alle operazioni di *demilitarizzazione* o *disattivazione*, dovranno procedere, rispettivamente, alla prevista denuncia di detenzione di un'arma comune (art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) o alla comunicazione dell'intervenuta trasformazione dell'arma prima denunciata in un simulacro della stessa (articoli 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 58 del regolamento esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle categorie interessate del settore.

Si fa, comunque, presente che questa circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: MARONI

94A6228

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 settembre 1994, n. **168/E.**

Imposta comunale sugli immobili - anno 1993. Invio ai comuni dei dati di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

Ai comuni

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale

All'associazione nazionale comuni italiani

Al Consorzio nazionale obbligatorio tra concessionari del servizio di riscossione

Al Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale

All'Ascotributi

Il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 «Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993» prevede fra l'altro, all'art. 4, comma 2, che il Centro informativo del Dipartimento delle entrate provvede ad inviare a ciascun comune i dati dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto medesimo, che interessano il comune stesso.

Considerata la necessità di stabilire le modalità, i tempi di invio ed il contenuto dei supporti di cui sopra, tenuto conto delle esigenze di elaborazione dei comuni, si dispone quanto segue.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate trasmette ai comuni i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti a titolo d'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1993, ricevuti tramite supporti magnetici inviati dai concessionari del servizio di riscossione ai sensi dell'art. 1 del già citato decreto ministeriale 21 dicembre 1993.

2. Per ogni versamento effettuato dai contribuenti, vengono forniti il codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza del versante, la data, l'importo versato, la suddivisione dell'importo versato per tipo di immobile, il numero dei fabbricati, la detrazione per abitazione principale.

3. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni i dati vengono forniti su dischetti magnetici. Per i comuni collegati con il Ministero delle finanze la fornitura dei predetti dati può essere effettuata anche in via telematica previo accordo con il Centro informativo delle entrate.

4. I comuni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in deroga a quanto previsto al precedente punto 3, possono richiedere l'invio del nastro magnetico a cartuccia in luogo del dischetto magnetico, o viceversa; è possibile inoltre richiedere l'invio dei dati su nastri magnetici a bobina. In sostituzione del dischetto magnetico può essere richiesto, entro il predetto termine, l'invio dei dati su supporto cartaceo.

5. Le richieste inerenti la fornitura dei dati cui ai precedenti punti 3 e 4 vanno indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i Servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII - Via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.

6. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato alla presente circolare. Unitamente ai dischetti magnetici verrà fornito un prodotto software per la stampa dei dati.

7. Il contenuto informativo dei supporti magnetici è descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.

8. Le forniture dei dati di cui sopra sono effettuate con invii successivi e con priorità per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

9. I supporti sono inviati ai sindaci dei comuni a cura del Centro informativo del Dipartimento delle entrate.

* * *

La distribuzione agli organi in indirizzo e la diffusione ad ogni altro soggetto interessato è assolta mediante pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: ROXAS

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI I DATI DELLE RISCOSSIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ANNO 1993.

A) Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia:

nastri a cartuccia di tipo IBM 3480;

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 18000;

tipo di codifica EBCDIC;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

B) Caratteristiche dei dischetti magnetici:

dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica ASCII standard.

C) Caratteristiche dei nastri magnetici e bobina:

numero tracce di registrazione = 9;

densità di registrazione = 6250 b.p.i.;

tipo di codifica EBCDIC;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

94A6252

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Sue H. Patterson, console generale degli Stati Uniti d'America a Firenze;

Consuelo Leticia Nouel Gomez, console generale della Repubblica del Venezuela a Napoli;

Patricia Mary Kelly, console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Napoli;

Piet Henri Le Clercq, console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano;

Daniele Cunego, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Verona;

Mario Imola, console onorario della Repubblica Federale di Germania a Rimini;

Günter Jakob, console generale della Repubblica Federale di Germania a Napoli;

Hubert Kolb, console generale della Repubblica Federale di Germania a Palermo;

Ali Saad, console della Repubblica Algerina Democratica e Popolare a Napoli;

Menelaos Pappas, console generale onorario della Repubblica Ellenica a Trieste;

Abderrazek Loueslati, console generale della Repubblica Tunisina a Roma;

Mahmoud Gharbi, console della Repubblica Tunisina a Napoli;

Mohamed Chebib Daly, console della Repubblica Tunisina a Milano.

In data 5 luglio 1994, il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Vincenzo Germano, console onorario di Romania a Bari;

Petter Johannesen, console onorario della Repubblica di Namibia a Milano.

94A6231

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata».

Il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante: «Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1994.

94A6253

Mancata conversione del decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego».

Il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, recante: «Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1994.

94A6254

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 settembre 1994

Dollaro USA	1564,54
ECU	1922,35
Marco tedesco	1005,49
Franco francese	294,22
Lira sterlina	2463,37
Fiorino olandese	897,30
Franco belga	48,877
Peseta spagnola	12,147
Corona danese	256,10
Lira irlandese	2431,45
Dracma greca	6,600
Escudo portoghese	9,886
Dollaro canadese	1163,66
Yen giapponese	15,892
Franco svizzero	1213,76
Scellino austriaco	142,87
Corona norvegese	229,62
Corona svedese	209,30
Marco finlandese	318,55
Dollaro australiano	1156,51

94A6279

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

storia delle relazioni internazionali

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6256

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze politiche:

metodologia delle scienze politiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/93 si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6232

POLITECNICO DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli del Politecnico di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Tecnica della sicurezza elettrica

settore scientifico disciplinare I19X - Sistemi elettrici per l'energia.

Principi e metodologia della progettazione meccanica:

settore scientifico disciplinare I08A - Progettazione meccanica e costruzione di macchine.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge n. 537/93, art. 5, comma 10, si procederà alla nomina dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A6233

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189